



Comune di Ravenna

Il Consiglio Comunale

P.G. 146512/2026

Ravenna, 16 luglio 2026

ORDINE DEL GIORNO

“SOSTEGNO ALLA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DEL COMMERCIO DI PROSSIMITÀ PROMOSSA DA CONFESERCENTI”

PREMESSO CHE

Il commercio di prossimità rappresenta da sempre un elemento vitale per il tessuto urbano, svolgendo una funzione che va ben oltre quella puramente economica, configurandosi come una vera e propria “infrastruttura sociale” indispensabile per la coesione e la vivibilità dei territori;

I negozi di vicinato, le botteghe e le piccole attività commerciali costituiscono un presidio fondamentale contro il degrado, garantendo sicurezza, illuminazione naturale e controllo sociale (cd. "controllo di vicinato") nelle vie e nei quartieri e, non meno, nelle frazioni del forese;

Confesercenti ha depositato una proposta di legge di iniziativa popolare volta a sostenere e rilanciare il commercio di prossimità, prevedendo strumenti normativi, fiscali e urbanistici per contrastare la desertificazione commerciale che sta colpendo molti centri storici e periferie urbane;

CONSIDERATO CHE

Anche il Comune di Ravenna sta assistendo, negli ultimi anni, a una trasformazione del tessuto commerciale che vede una progressiva sofferenza dei piccoli esercenti a fronte della concorrenza della grande distribuzione e del commercio online;

Preservare il commercio locale significa tutelare il patrimonio identitario del territorio, garantire servizi di prossimità alle fasce di popolazione più fragili (come gli anziani) e sostenere l'economia locale, che reinveste la ricchezza prodotta sul territorio;

È compito dell'Amministrazione Comunale farsi parte attiva nella tutela delle realtà che contribuiscono alla vitalità dei quartieri e al decoro urbano;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A

sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti a sostegno delle imprese di prossimità, riconoscendo il loro ruolo economico, sociale e civile.

Farsi promotore, nelle sedi opportune (quali Anci o altre associazioni di rappresentanza degli Enti Locali), della necessità di un intervento normativo nazionale urgente che ponga il commercio di prossimità tra le priorità dell'agenda politica del Paese.

Mettere a disposizione, laddove possibile e nel rispetto delle normative vigenti, gli spazi comunali necessari per agevolare la raccolta firme da parte dell'associazione sul territorio.



Comune di Ravenna

Dare opportuna visibilità attraverso i canali istituzionali al presente Ordine del giorno e alle azioni che l'amministrazione intraprenderà a sostegno della proposta di legge.

Filippo Donati	(Capogruppo Viva Ravenna)
Nicola Grandi	(Capogruppo Fratelli d'Italia)
Luca Cortesi	(Capogruppo Partito Democratico)
Gianfranco Spadoni	(Capogruppo Lista per Ravenna – LEGA - PdF)
Chiara Francesconi	(Capogruppo Progetto Ravenna)
Daniele Perini	(Capogruppo Ama Ravenna)
Alberto Ancarani	(Capogruppo Forza Italia)
Igor Gallonetto	(Capogruppo Movimento 5 Stelle)
Alvaro Ancisi	(Capogruppo Ancisi-Lista per Ravenna)
Nicola Staloni	(Capogruppo Alleanza Verdi e Sinistra)

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta consiliare del 16 luglio 2026.

Ti trovi in: [Home page](#) / **Dettaglio iniziativa**

Dettaglio iniziativa

MISURE PER LA RIGENERAZIONE URBANA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI DI PROSSIMITÀ

Id iniziativa: 6700009

Descrizione iniziativa

La proposta di legge recante "Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità", reca disposizioni volte a sostenere in modo strutturale le attività commerciali e i servizi di prossimità, contrastando i fenomeni di desertificazione commerciale e rafforzando il tessuto economico e sociale dei territori. Il provvedimento persegue l'obiettivo di garantire la continuità dei servizi essenziali alla popolazione residente, valorizzando la rete degli esercizi di vicinato, i presidi multiservizio e le forme di aggregazione tra imprese. Cuore della proposta è l'istituzione delle Zone Economiche Speciali di Prossimità (ZESpro), quali ambiti territoriali nei quali concentrare un insieme coordinato di misure a favore delle imprese del commercio e dei servizi di prossimità. All'interno delle ZESpro è previsto un regime organico di interventi comprendente incentivi fiscali, misure di sostegno finanziario, contributi per l'avvio, il mantenimento e il rilancio delle attività economiche, nonché interventi di semplificazione amministrativa. Le agevolazioni sono definite nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato e sono finalizzate a rafforzare l'attrattività economica e la stabilità delle attività nei contesti urbani e periurbani. Il provvedimento prevede inoltre l'istituzione di un Osservatorio nazionale per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia delle misure adottate, nonché di un Fondo dedicato al finanziamento degli interventi previsti.

Quesito iniziativa

Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità

Art. 1.

(Finalità)

1. Il presente disegno di legge ha la finalità di assicurare la continuità dei servizi essenziali e di prossimità alla popolazione residente, contrastare i fenomeni di rarefazione commerciale e rafforzare il tessuto economico locale al fine di tutelare la rete di vicinato, salvaguardare i presidi multiservizio e promuovere forme di aggregazione tra imprese operanti nei territori interessati, attraverso la definizione di una normativa per l'istituzione e la disciplina delle Zone Economiche Speciali di Prossimità.

Art. 2.

(Delega al Governo per l'istituzione delle Zone Economiche Speciali di Prossimità ZESpro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione e la definizione della disciplina delle Zone Economiche Speciali di Prossimità (ZESpro), nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, ove necessario, può emanare decreti correttivi e integrativi degli stessi nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) prevedere una disciplina di carattere generale per l'organizzazione e l'individuazione delle Zone Economiche Speciali di Prossimità (ZESpro), delineandone i requisiti di carattere economico e dimensionale;
 - b) attribuire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il potere di individuare e delimitare le aree urbane o periurbane da destinare a ZESpro, comprendendo gli ambiti per i quali gli enti locali abbiano deliberato specifici programmi o progetti di rivitalizzazione ai fini dell'insediamento di attività commerciali e di servizi carenti rientranti nelle dimensioni degli esercizi di vicinato o del supporto alle attività esistenti e in sofferenza della stessa tipologia e dimensione;
 - c) disciplinare adeguate forme di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome ed enti locali nell'attuazione delle disposizioni derivanti dalla presente legge;
 - d) prevedere un regime fiscale di vantaggio per le imprese ubicate nei territori ricadenti nelle ZESpro, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato;
 - e) stabilire misure di sostegno finanziario e di semplificazione amministrativa a favore degli esercizi di prossimità ubicati o che intendano insediarsi nei territori ricadenti nelle ZESpro, definendo i criteri e le modalità di accesso alle misure agevolative;
 - f) istituire, presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy, un osservatorio per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità, con funzioni di monitoraggio e di supporto alle attività di valutazione ed indirizzo delle politiche di settore, definendone composizione, organizzazione e modalità di funzionamento;
 - g) prevedere meccanismi di verifica periodica dell'efficacia delle misure adottate.

Art. 4.

(Disposizioni Finanziarie)

1. È istituito, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Fondo per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità, destinato al finanziamento delle misure di sostegno e degli interventi attuativi della presente legge, con dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2026 e di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2026 e di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 5.

(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Firmatari

Raggiungimento del quorum: 5600 / 50.000

11%

Inizio del periodo di raccolta firme on line: 25/05/2026

